

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

POLITICI E COSTRUZIONI N. 60 DEL 28/05/2009

Oggetto: DI 39/2009 sugli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo: approvato dal Senato il provvedimento d'urgenza del Governo.

In corso d'esame sono state apportate numerose modifiche al testo del Governo. Tra le novità, in particolare, viene prevista, in relazione agli appalti dei lavori per la ricostruzione, la costituzione, presso le prefetture, di appositi elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio d'inquinamento mafioso. Prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un Fondo per la riduzione del rischio sismico.

L'Aula del Senato ha approvato, in prima lettura, il decreto legge 39/2009 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" (DDL 1534/S).

In corso d'esame sono state apportate numerose modifiche al testo iniziale, alcune delle quali richieste ed auspiccate dall'Ance (si veda, al riguardo, la notizia su "Interventi Ance" del 13 maggio 2009, n.14) ed è stato, altresì, accolto come raccomandazione dal Governo un ordine del giorno (G2.35 - firmatari i Senatori Giorgio Bornacin e Andrea Fluttero del Gruppo parlamentare PdL) in cui si chiede l'impegno dell'Esecutivo a tener conto, nella fase di affidamento degli interventi di ricostruzione (come già rilevato dall'Ance), dell'intera realtà dimensionale delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere previste, comprese quelle piccole e medie, al fine di consentire che la ripresa economica post sisma possa interessare tutta la filiera produttiva ed imprenditoriale locale, caratterizzata prevalentemente dalla presenza di azienda medio-piccole.

Tra le novità, in particolare, è stata introdotta una norma con cui si prevede il differimento, **al 30 giugno 2009** (anziché al 30 giugno 2010 come previsto dall'art.29 del DL 207/2008, c.d. Milleproroghe, convertito dalla L.14/2009), del **termine di applicazione del regime transitorio delle Nuove norme tecniche per le costruzioni**, emanate con il DM 14 gennaio 2008, pubblicato sulla G.U. del 4 febbraio 2008.

In merito al **processo di ricostruzione post-sismica**, con altra disposizione viene prevista un'**informativa annuale da parte del Governo al Parlamento** sullo stato di avanzamento del processo stesso, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche stanziata a tal fine.

Viene prevista, altresì, una norma in materia di scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione, nonché **misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e nella gestione delle risorse idriche.**

In particolare, viene previsto che per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Tale programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è istituita, presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e subentra nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente) e successivamente trasferite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è conseguentemente soppresso.

Al riguardo, viene, inoltre, disposto che la denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente e che la stessa Commissione esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del DL 112/08, convertito dalla L.133/08 in materia di servizi pubblici locali e di rilevanza economica.

Viene disciplinata, altresì, la composizione della Commissione e viene previsto che sia composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica tre anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina, con proprio decreto, cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni dettate dalla presente disposizione.

Inoltre, sino all'entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Infine, viene precisato che il Programma di cui sopra è realizzato dalla Commissione con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della Regione Abruzzo.

La stessa disposizione, tra l'altro, prevede che la Provincia de L'Aquila, ovvero l'Autorità d'ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del D.Lgs. 152/06, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l'ISPRA e le ASL competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione

dell'efficacia depurativa dell'impianto.

Inoltre, vengono dettate misure per la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune di L'Aquila inclusi gli aspetti concernenti la progettazione e l'affidamento dei lavori.

Con altra disposizione viene demandata al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e sentita la Regione Abruzzo, l'individuazione e la perimetrazione, nell'ambito dei territori rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legge, di **zone franche urbane** ai sensi dell'art.1, commi da 340 a 343 della L.296/2006 (finanziaria 2007), sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico previsto dalle norme suddette.

per il finanziamento delle zone stesse, a decorrere dall'anno 2009 e' istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 45 milioni euro, che costituisce tetto di spesa massima, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, compatibilmente con gli utilizzi del provvedimento.

Viene previsto, altresì, che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, puo' essere stabilito, in alternativa all'applicazione della disciplina delle zone franche urbane di cui all'art.1, commi da 340 a 343 della L.296/2006 (finanziaria 2007), un regime fiscale di incentivazione che preveda:

- ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2009, 2010, 2011, 2012 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

- ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non e' dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

- ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei Comuni interessati dal decreto, nonche' altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

Viene disposto, altresì, che con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio, sono definite le modalita' per l'applicazione delle disposizioni introdotte, nonche' delle norme previste dall'art.1, commi da 366 a 372 della legge 266/05 (relativi ai distretti produttivi), alle imprese operanti, alla data del 6 aprile 2009, nei Comuni interessati dall'applicazione del decreto legge e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

E', inoltre, precisato che, al fine di assicurare l'effettiva compatibilita' comunitaria delle disposizioni, la loro efficacia e' subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

In corso d'esame sono state, altresì, **integrate le norme sull'apprestamento urgente di abitazioni**. In particolare, viene previsto che al fine di mantenere i livelli di residenzialita' e di coesione sociale dei territori individuati dal decreto legge e di ridurre gli oneri derivanti dalla progettazione e realizzazione dei moduli abitativi nonche' delle connesse opere di urbanizzazione, i Sindaci dei Comuni interessati possono autorizzare la concessione, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto (in cui si prevede l'assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale non inferiore a 2.000 milioni di euro e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per la programmazione 2007-2013 a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese di cui dall'art.18 del DL185/2008, convertito dalla L.2/2009, nonche' un importo di 400 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, anch'esso previsto dall'art.18 del DL 185 suddetto), di un contributo per la riparazione dei danni di lieve entita', sino a 10.000 euro, subito da unita' immobiliari gia' adibite ad abitazione principale al fine di consentirne l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del sisma. Per le riparazioni di parti comuni dei condomini viene prevista, altresì, la concessione di un contributo pari ai costi documentati delle opere di riparazione o riattazione, fino ad un limite massimo di 2.500 euro per unita' abitativa.

La disciplina delle modalita' e dei termini di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi suddetti e' demandata ad apposite ordinanze del Dipartimento della Protezione civile.

E', altresì, disposto che i Comuni interessati dall'applicazione del decreto legge predispongono, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo, in qualita' di Commissario delegato, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale definendo le linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo, tenendo conto anche degli insediamenti abitativi realizzati per l'emergenza.

Restano confermate le previsioni relative al **Commissario delegato nominato** con decreto dal Presidente del Consiglio, che **provvede con urgenza alla progettazione e alla realizzazione, nei Comuni interessati, di moduli abitativi di carattere non precario** e destinati ad una durevole utilizzazione, nonche' delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, al fine di consentire la piu' rapida sistemazione delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate inagibili.

I moduli abitativi dovranno garantire, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria, anche in deroga al DM 5 luglio 1975, anche elevati livelli di qualita', innovazione tecnologica, protezione dalle azioni sismiche anche tramite **isolamento sismico** di interi complessi abitativi, **risparmio energetico e sostenibilita' ambientale**.

Il Commissario delegato approva il piano degli interventi abitativi previo parere di una Conferenza di servizi che delibera a maggioranza dei presenti e provvede, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione degli edifici, anche in deroga alla normativa urbanistica vigente. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate.

L'approvazione delle localizzazioni, in caso di deroga ai vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante agli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione.

E', inoltre, prevista, in deroga alla normativa vigente ed in sostituzione delle notificazioni ai proprietari ed ogni altro avente diritto o interessato, la pubblicazione del provvedimento di localizzazione sull'albo del Comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.

Per le **occupazioni d'urgenza** e per le **eventuali espropriazioni** delle aree per l'attuazione del piano il Commissario delegato provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Quest'ultimo costituisce provvedimento di provvisoria occupazione.

Avverso il provvedimento di localizzazione ed il verbale di immissione in possesso e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato e non le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il Commissario delegato puo', altresì, disporre, in via di somma urgenza e motivando la contingibilita' e l'urgenza, l'utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione o del verbale di immissione in possesso, o

comunque di un titolo ablatorio valido.

L' affidamento degli interventi avverrà entro trenta giorni dall' entrata in vigore del decreto legge con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (di cui all' art.57 del D.Lgs 163/06, Codice dei contratti pubblici), anche in caso di affidamento al contraente generale (ai sensi dell' art.176 del D.Lgs medesimo), compatibilmente con il quadro emergenziale e con la collaborazione, anche in ambito locale, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria di settore e **sarà consentito il subappalto delle lavorazioni della categoria prevalente fino al 50%.**

Viene, previsto, inoltre, che il Commissario delegato possa procedere al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostituite. L' assegnazione degli alloggi e' effettuata dal Sindaco del Comune interessato, che definira' le modalita' dell' uso provvisorio degli stessi.

Per coadiuvare il Commissario nell' esercizio delle sue funzioni saranno nominati, altresì, quattro vicecommissari per specifici settori d' intervento.

Per le finalita' delle norme e' autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per il 2009 e 300 milioni di euro per il 2010.

Modificate ed integrate anche le norme sulla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private, nonche' di immobili ad uso non abitativo, nonche' sugli indennizzi a favore delle imprese.

Nello specifico, e' stata introdotta una norma con cui si prevede che, in deroga agli articoli 1120 (innovazioni per il miglioramento, uso piu' comodo o maggior rendimento delle cose comuni), 1121 (innovazioni gravose o voluttuarie) e 1136, quinto comma, con cui si dispone che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell' edificio, del Codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell' edificio.

Inoltre, le deliberazioni degli interventi di ricostruzione dell' edificio o di riparazioni straordinarie di notevole entita' devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all' assemblea condominiale e almeno un terzo del valore dell' edificio, in deroga all' art.1136 quarto comma, c.c. , che dispone che le stesse deliberazioni debbano essere prese con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti all' assemblea condominiale e almeno la meta' del valore dell' edificio.

Viene prevista, inoltre, la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalita', su base volontaria, del credito d' imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del D.Lgs 504/92, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l' acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell' abitazione principale distrutta. Il contributo suddetto e' determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l' acquisto di un alloggio equivalente. L' equivalenza e' attestata secondo le disposizioni dell' autorita' comunale, tenendo conto dell' adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l' intervento e' da realizzare nell' ambito dello stesso Comune.

E', altresì, previsto che, ferma l' integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dall' articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna S.p.A., ovvero alla societa' controllata e da essa indicata, dei diritti di proprieta' sui predetti immobili. Il prezzo della cessione e' versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed e' conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra. Viene precisato che il subentro avviene a valere sulle autorizzazioni di spesa indicate all' art.3, comma 6, del decreto-legge.

Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facolta' deve presentare apposita domanda a Fintecna ovvero alla societa' controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprieta' sui predetti immobili e' stabilito dall' Agenzia del territorio.

Per l' attuazione delle disposizioni si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna S.p.A. ed il Ministero dell' economia e delle finanze prevista dal medesimo art.3, comma 3, del testo (in cui viene autorizzata una spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 per la stipula della convenzione stessa).

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i Comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite e da Fintecna, ovvero dalla societa' controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attivita' economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i Comuni possono acquistare da Fintecna S.p.A., ovvero dalla societa' controllata e da essa indicata, i diritti di proprieta' delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo e' pari a quello corrisposto dalla societa', con la sola maggiorazione degli interessi legali.

E', altresì, precisato che il saldo dei contributi, limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e' vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del DL 28 maggio 2004, convertito dalla L. 186/2004, recante "Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione".

Confermati gli interventi previsti dalla norma, disciplinati con ordinanze del Presidente del Consiglio, riguardanti tra l' altro:

- la concessione di contributi, anche sotto forma di **credito d' imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale** ovvero per l' acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell' abitazione principale distrutta;
- **l' intervento di Fintecna Spa**, o di societa' dalla stessa indicata, per assistere il soggetto richiedente il finanziamento (su domanda dello stesso) nella stipula e nella gestione del contratto;
- **l' esenzione da ogni tributo, con esclusione dell' IVA** e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti;
- la concessione di contributi, anche sotto **forma di credito di imposta per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi** da quelli adibiti ad abitazione principale, nonche' di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati;
- la concessione di **indennizzi a favore delle attivita' produttive** che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici nonche' a favore delle attivita' produttive per la riparazione e ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati ed il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all' esercizio delle attivita' ivi espletate;
- la concessione di indennizzi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati;
- la concessione di indennizzi per i danni alle strutture adibite ad attivita' sociali, ricreative, sportive e religiose;
- la **non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati alle imprese** ai sensi del presente comma **ai fini delle imposte sui redditi** e della imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' le modalita' della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Riguardo agli interventi elencati, in corso d' esame e' stata introdotta, altresì, una previsione per la quale, nel caso di

immobili condominiali, i fondi necessari per riparare le parti comuni verranno assegnati direttamente all'amministratore che sarà tenuto a preventivare, gestire e rendicontare in modo analitico e con contabilità separata tutte le spese relative alla ricostruzione. In tali fasi si avvarrà dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35% delle quote condominiali. È stata, invece, soppressa la norma con cui si prevedeva il subentro dello Stato, su richiesta del soggetto debitore non moroso, nel debito derivante da finanziamenti preesistenti, garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, per un importo non superiore a quello previsto per la ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale.

Per la concessione di contributi e finanziamenti agevolati per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta le banche potranno contrarre finanziamenti, fino ad un massimo di 2.000 milioni di euro, con la Cassa depositi e prestiti (ai sensi dell'art.5, comma 7, lett.a) DL269/2003 convertito dalla L.326/2003), al fine di concedere finanziamenti garantiti dallo Stato. Tale garanzia resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Le modalità di concessione della stessa, il termine entro il quale può essere concessa e le caratteristiche degli interventi finanziabili saranno definite con decreti dirigenziali del ministero dell'Economia e delle Finanze.

La realizzazione di complessi residenziali potrà essere effettuata anche nell'ambito del «Piano Casa», previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 112/2008, convertito dalla L.133/2008.

In relazione alle norme sulla **ricostruzione e funzionalità degli edifici pubblici**, viene disposto, in particolare, che alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art.5, comma 4, della L.225/92, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.

Viene, altresì, precisato che la riprogrammazione dei programmi finanziati con fondi statali o con il contributo dello Stato a favore della Regione Abruzzo, nell'ambito delle originarie tipologie d'intervento e prescindendo dai termini degli stessi, deve avvenire d'intesa con il Commissario delegato o su sua proposta.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, i Comuni predisporranno i piani di emergenza di cui al D.Lgs 112/98. Decorso inutilmente tale termine, provvederanno in via sostitutiva i Prefetti competenti per territorio.

Confermate le altre disposizioni già previste, con cui si dispone, tra l'altro, **con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno definiti**, in particolare:

- i criteri e le modalità per il **trasferimento**, in esenzione da ogni imposta e tassa, alla Regione Abruzzo, ovvero ai Comuni interessati dal sisma, **di immobili appartenenti allo Stato** e gestiti dall'Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa, **liberi e disponibili**, siti nel territorio della Regione, nonché di immobili **sequestrati in applicazione delle disposizioni antimafia** di cui all'articolo 2-undecies della L.575/1965, non ancora destinati;

- le modalità di predisposizione ed attuazione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo sentiti i Sindaci dei Comuni coinvolti, di un **piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dal sisma**, compresi comprese le strutture universitarie, il Conservatorio di musica di L'Aquila, le caserme in uso all'Amministrazione della difesa e gli immobili demaniali o di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio). Alla realizzazione degli interventi provvederà il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato, avvalendosi del competente provveditorato interregionale delle opere pubbliche;

Vengono, altresì, destinati ad **interventi sulle reti infrastrutture viarie e ferroviarie**, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, **fino a 200 milioni di euro a valere sulle risorse stanziare, per il 2009, per gli investimenti di ANAS S.p.A.**, nell'ambito del contratto di programma da stipularsi per lo stesso anno, **e fino a 100 milioni di euro nell'ambito dell'aggiornamento, per l'anno 2009, del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011.**

Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sarà, inoltre, destinata una quota aggiuntiva delle risorse di cui all'art. 18 (che prevede la assegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali) del DL185/2008, convertito dalla L.2/2009, per il finanziamento degli interventi in materia di **edilizia scolastica**.

Al riguardo, viene autorizzata la regione Abruzzo a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate ed è prorogato il termine per la presentazione del piano medesimo.

Per gli interventi in materia di **edilizia sanitaria**, di cui all'art.20 (sull'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico) della L.67/88 viene riconosciuta all'Abruzzo priorità nell'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio statale ai fini della sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma, finalizzato alla ricostruzione e riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali, con riduzione del rischio sismico.

È autorizzata, infine, in deroga alla normativa prevista dall'art. 62, comma 2, del D.L. 112/2008, convertito dalla L.133/2008, la rinegoziazione, al momento della data di entrata in vigore del decreto, di prestiti contratti dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di L'Aquila e dagli altri Comuni destinatari del provvedimento, estendendo la durata del prestito ad un periodo non superiore a cinquanta anni.

Riguardo alle norme sulla **sospensione e proroga di termini**, nel testo viene disposto, in particolare:

- la **sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici**;
- la **sospensione dei termini di versamento delle entrate patrimoniali**, dovute all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche locali, nonché alle regioni;
- la sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica;
- il **differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione** degli immobili;
- la sospensione del pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato o adibiti ad uffici statali o pubblici;
- la **rideterminazione della sospensione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria**, nonché la ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, nonché di ogni altro termine sospeso ai sensi delle disposizioni dell'articolo, anche in forma rateizzata;
- la **proroga del termine per le iniziative agevolate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per le altre misure di incentivazione** di competenza del Ministero dello Sviluppo economico, nonché per i progetti regionali sui distretti industriali cofinanziati dal Ministero suddetto;
- la **non applicazione delle sanzioni amministrative per le imprese che presentino in ritardo**, purché entro il 30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle Camere di commercio, le denunce al Repertorio delle notizie economiche e

amministrative (REA) di cui all'art.9, del DPR 581/95 ed il modello unico di dichiarazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica di cui alla L.70/94;

- la **sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere**, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio in cui sono incassati.

Viene, altresì, prevista l'**esclusione dal Patto di stabilità interno** della Regione Abruzzo, della Provincia de L'Aquila e dei Comuni interessati, per gli anni **2009 e 2010, delle spese sostenute per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, nonché delle entrate allo stesso titolo acquisite** da altri enti o soggetti pubblici o privati.

Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze potrà, inoltre, essere disposto, per gli Enti locali, il differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione 2009, per la deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2008 e per la presentazione della certificazione relativa al mancato gettito ICI, nonché di quella attestante all'IVA corrisposta per prestazioni di servizi non commerciali e per contratti di servizio per il trasporto pubblico locale.

Vengono, infine, rinviate le elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, dei Sindaci e dei Consigli comunali, da tenersi nella primavera 2009, ad una data fissata con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009, con proroga del mandato dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni.

In corso d'esame è stata introdotta, altresì, la proroga del termine per la denuncia dei pozzi di cui all'art. del D.Lgs 275/93, nonché la proroga, al 30 novembre 2009, del termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'art.216, comma 3 (dove sono annotate le imprese che effettuano la comunicazione d'inizio attività), del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale).

È stato, inoltre, prorogato il termine per l'approvazione del Piano di Tutela delle Acque della regione Abruzzo al 30 giugno 2010. Al riguardo viene disposto, altresì, le Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, incaricate ai sensi del DL 208/2008, convertito dalla L.13/2009, di provvedere, ognuna per il territorio di propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli obiettivi dei Piani di Gestione di cui all'articolo 13 della Dir. 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000 (Direttiva quadro sulle acque), escludono dal programma delle misure quelle relative al territorio della regione Abruzzo.

All'integrazione del programma delle misure con quelle previste nel Piano di Tutela provvederanno entro il 30 giugno 2010 i Comitati integrati delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

Modificate, altresì, le norme sulla **concessione di garanzie per le piccole e medie imprese**. Nello specifico viene previsto, tra l'altro, che con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della L. 266/97, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, turistiche, di servizi nonché degli studi professionali, individuando quali percentuali di copertura: nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento; nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

Nel testo viene, altresì, prevista per le operazioni di rinegoziazione dei mutui e ogni altro finanziamento l'esenzione da costi degli intermediari e da tasse e imposte di qualsiasi genere, ad esclusione dell'IVA, nonché la riduzione del 50 per cento degli onorari notarili.

Viene, inoltre, disposto, che con delibera CIPE, una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (di cui all'art.18, comma b bis DL 185/2008), può essere destinata al finanziamento di accordi di programma sottoscritti per la realizzazione degli interventi di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (di cui al DL120/89, convertito dalla legge 181/1989) ovvero al finanziamento di programmi da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse a procedura di amministrazione straordinaria nei settori, tra l'altro, della chimica e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del decreto legge risultano già presentati.

Viene, infine, autorizzata, per la ricostruzione e restauro degli immobili destinati alle attività dei centri di accoglienza e di ascolto, la spesa di 3 milioni di euro per il 2009.

In corso d'esame sono state **completamente riformulate le norme sugli interventi per la riduzione del rischio sismico** di immobili, strutture e infrastrutture prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale, con cui veniva, in particolare, concesso un credito d'imposta (nel limite di 50,5 milioni per il 2010, 151.600.000 per il 2011, 202.100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, 151.600.000 per il 2015 e 50.500.000 per il 2016) in misura pari al 55 per cento delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente (nel limite massimo del credito d'imposta di 48.000 euro), ai soggetti privati che effettuano gli interventi suddetti.

Al riguardo, il testo ora prevede l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con apposite autorizzazioni di spesa.

Modificate anche le **norme di copertura finanziaria**. Nello specifico, in relazione all'attuazione, disciplinata tramite apposite ordinanze del Presidente del Consiglio, di investimenti immobiliari, per il periodo 2009-2012, per le finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili ad uso abitativo o non abitativo (esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili), è stato precisato che, anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento suddetti già intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli investimenti suddetti non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative già deliberate.

Disposto, altresì, che i Sindaci dei Comuni interessati, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato e sentito il presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, predispongano piani di ricostruzione del centro storico delle città definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dal sisma.

Il piano è attuato a valere sulle risorse previste dall'art. 14, commi 1 e 5, del decreto legge, con cui si dispone l'assegnazione da parte del CIPE di una quota annuale non inferiore a 2.000 milioni di euro e non superiore a 4.000 milioni di euro nell'ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per la programmazione 2007-2013 a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese di cui dall'art.18 del DL185/2008, convertito dalla L.2/2009, e di un importo di 400 milioni di euro a valere sul Fondo infrastrutture, anch'esso previsto dall'art.18 del DL185 suddetto, nonché la ridestinazione dei mutui concessi dalla cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005, per i quali gli enti locali mutuatari non abbiano provveduto a richiedere il versamento neanche parziale.

E', inoltre, precisato che gli edifici civili privati, qualora rientrino nella categoria dei beni culturali ai sensi dell'art.10, comma 3, lettera a) del D.Lgs 42/2004 (cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante), ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente vice commissario d'intesa con il Sindaco, possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza del Presidente del Consiglio tenuto conto della situazione economica individuale.

Riguardo all'assegnazione da parte del CIPE, sopra menzionata, viene previsto, altresì, che lo stesso può disporre la riduzione, in termini di sola cassa, del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti sull'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'art.6, comma 2, del decreto legge n.154/08, convertito dalla legge 189/08, degli importi di 23 milioni di euro per l'anno 2009, 190 milioni di euro per l'anno 2010 e 270 milioni di euro per l'anno 2012.

Il fondo suddetto è, inoltre, incrementato di 23 milioni di euro per l'anno 2009 e 270 milioni di euro per l'anno 2012 a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione e le altre misure previste dal decreto è, inoltre, autorizzata, in aggiunta alle assegnazioni sopra ricordate, la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per l'anno 2010, 350 milioni per l'anno 2011 e 30 milioni di euro per l'anno 2012 e al relativo onere si provvede con le maggiori entrate recate dal decreto; per la compensazione degli effetti finanziari per l'anno 2010 il fondo sopra menzionato è ridotto di 10 milioni di euro per il medesimo anno.

Al fine di effettuare il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi previsti dal decreto legge, viene disposto che, dal 1° gennaio 2010, il Presidente della regione Abruzzo si avvale del Nucleo di valutazione istituito presso il CIPE. Sull'andamento degli interventi, il Presidente della regione predispone una relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei Ministri che la inoltra al Parlamento.

Relativamente alla norma sulla **prevenzione di infiltrazioni della criminalità organizzata** negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione, viene previsto che i controlli antimafia, coordinati dal Prefetto della provincia dell'Aquila, sui contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture siano estesi ai successivi subappalti e subcontratti.

Inoltre, per quanto riguarda l'efficacia dei suddetti controlli, oltre alla tracciabilità dei relativi flussi finanziari, viene prevista la costituzione, presso il Prefetto territorialmente competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del decreto legge.

Confermate le previsioni relative al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180, comma 2, del D.Lgs. 163/06 (Codice dei Contratti pubblici), che opera a immediato e diretto supporto del Prefetto tramite una sezione specializzata istituita presso la Prefettura, da disciplinarsi con apposito decreto del Ministro dell'Interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge. Lo stesso decreto ministeriale provvederà, altresì, all'istituzione presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione (GICER) che dovrà agire in stretto raccordo con la suddetta sezione specializzata.

Inoltre, viene precisato che i controlli antimafia sui contratti pubblici vengono anche realizzati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal DPR 252/98 (recante il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). Per l'efficacia dei controlli nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista, altresì, la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, sopra menzionati, la cui modalità attuative verranno definite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e trasporti, dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

In corso d'esame sono state apportate modifiche, altresì, alle disposizioni sullo **spostamento del Vertice G8** dalla Sardegna alla città di L'Aquila.

Al riguardo, viene previsto, tra l'altro, che sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del DPCM 21 settembre 2007, relativo agli interventi per il G8 programmati in Sardegna, e che le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna; nonché di quelle ivi da programmare nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli Enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all'organizzazione del predetto Vertice nella città di L'Aquila.

Il Commissario delegato provvede alla riprogrammazione ed alla rifunzionalizzazione degli interventi per l'organizzazione del «Vertice G8» e adotti ogni necessario atto consequenziale per la rilocalizzazione dello stesso.

Al riguardo, viene precisato che, fatta salva la verifica delle quantità effettivamente realizzate per ciascuna categoria di lavori, servizi e forniture, i rapporti giuridici sorti in attuazione dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007 (sulle disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8) sono rinegoziati, fatto salvo il diritto di recesso dell'appaltatore.

A tal fine, non sono più dovute, ove previste, le percentuali di corrispettivo riconosciute agli appaltatori a titolo di maggiorazione per le lavorazioni eseguite su più turni e di premio di produzione, sui lavori contabilizzati a decorrere dal 1° marzo 2009. Per i servizi, le forniture e per i lavori che non contengono tali maggiorazioni, la rinegoziazione tiene conto della diversa localizzazione dell'evento. In mancanza di accordo intervenuto tra le parti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i corrispettivi dovuti per le prestazioni di opera professionale, compresi quelli di cui all'art.92 del D.Lgs 163/2006, sono ridotti del 50 per cento rispetto al compenso originariamente pattuito.

I risparmi conseguenti alle disposizioni dell'articolo, accertati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono assegnati ad un apposito Fondo istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, e gestito dal Commissario delegato per le esigenze della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.

Altre norme del testo riguardano: la sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini, nonché comunicazioni e notifiche di atti; le autorizzazioni di spesa per interventi di assistenza già realizzati da parte della Protezione civile a favore delle popolazioni colpite dal sisma e per la loro prosecuzione, nonché per la prosecuzione dell'intervento di soccorso da parte del Corpo dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia; misure fiscali in materia di giochi; il recupero di disconomie della spesa farmaceutica per il finanziamento degli interventi urgenti a favore dell'Abruzzo; la copertura finanziaria del provvedimento nel suo complesso.

Il decreto legge è ora all'esame della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati (DDL 2468/C - Relatore l'On. Roberto Tortoli del Gruppo parlamentare PdL) per la seconda lettura.

Per i precedenti si veda la notizia di Politici e Costruzioni del 7 maggio 2009, n.52.

Testo del decreto legge come approvato e trasmesso alla Camera dei Deputati ([DDL1534/S](#)) e in allegato l'ordine del giorno G2.35, accolto come raccomandazione dal Governo.